

COMUNE DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RELAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

PATTO DI GEMELLAGGIO (TWINNING);
GEMELLAGGIO ONORARIO (HONORARY TWINNING);
PATTO DI SOLIDARIETÀ (SOLIDARITY AGREEMENT);
PATTO DI AMICIZIA (FRIENDNERSHIP AGREEMENT);
ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

<i>OBIETTIVI E STRUMENTI</i>	<i>Art. 1</i>
<i>RIFERIMENTO AI DIRITTI FONDAMENTALI</i>	<i>Art. 2</i>
<i>DEFINIZIONE GENERALE DI RELAZIONE CON CITTA', COMUNITA' E TERRITORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI</i>	<i>Art. 3</i>
<i>PATTO DI GEMELLAGGIO</i>	<i>Art. 4</i>
<i>GEMELLAGGIO ONORARIO (HORARY TWINNING)</i>	<i>Art. 5</i>
<i>PATTO DI SOLIDARIETA' (SOLIDARITY AGREEMENT)</i>	<i>Art. 6</i>
<i>PATTO DI AMICIZIA (FRIENDSHIP AGREEMENT)</i>	<i>Art. 7</i>
<i>ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)</i>	<i>Art. 8</i>
<i>REPORT SULLO STATO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>	<i>Art. 9</i>
<i>PROCEDURA DI CONFERMA E REVOCA</i>	<i>Art. 10</i>
<i>STIPULA</i>	<i>Art. 11</i>
<i>ISTITUZIONE/FUNZIONI DEL TAVOLO PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI DEL TERRITORIO DI BOJANO(CB)</i>	<i>Art. 12</i>
<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Art. 13</i>

ART.1 OBIETTIVI E STRUMENTI

Il Comune di Bojano (CB) con questo Regolamento si propone di normare le possibili future relazioni con altre città attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale di natura internazionale, più o meno vincolante. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di favorire l'avvicinamento dei popoli sensibilizzando la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorendone una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative con particolare riguardo ai giovani e alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc..

ART .2 RIFERIMENTO AI DIRITTI FONDAMENTALI

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Bojano (CB) si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART.3 DEFINIZIONE GENERALE DI RELAZIONE CON CITTÁ,COMUNITÁ E TERRITORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Il Comune di Bojano (CB) ritiene che, per la propria comunità sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche storiche – politiche, per la presenza di comunità di origine bojanese o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio bojanese, presentano elementi di affinità storico – antropologica della città di Bojano (CB). Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, della scuola, dell'università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- Patto di gemellaggio (Twinning);
- Gemellaggio onorario (Honorary Twinning);
- Patto di solidarietà (Solidarity Agreement);
- Patto di amicizia (Friendnership Agreement);

- Accordo di partenariato (Partnership Agreement)

ART.4 PATTO DI GEMELLAGGIO

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi. È finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Bojano (CB) per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza in esse di comunità di origine bojanese.

Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, delibera la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del Patto di gemellaggio e definisce le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Ai sensi dell'art.6 della Legge n.131 del 05/06/2003, due mesi prima della firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, l'Amministrazione Comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla regione di appartenenza, i seguenti documenti:

- a) Delibera del Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
- b) copia del testo del “Giuramento di Gemellaggio” da sottoscrivere d'intesa con la città partner;
- c) il programma delle attività del gemellaggio;
- d) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione è previsto dalla stessa L. n. 131/2003, anche per la sigla di protocolli di intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, e trascorsi due mesi dall'invio di cui sopra, una “Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio” che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

Per ogni gemellaggio viene costituito un apposito Comitato di Gemellaggio di cui all'art.13 cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta Municipale dopo venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo e trascorsi ulteriori venti anni, sarà il Consiglio

Comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con la trasformazione in Gemellaggio onorario di cui all'art.5.

ART.5
GEMELLAGGIO ONORARIO
(HORARY TWINNING)

Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nell'art.4, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un "Gemellaggio onorario" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

ART.6
PATTO DI SOLIDARIETA'
(SOLIDARITY AGREEMENT)

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno, da parte della città di Bojano (CB), alla salvaguardia della loro libertà e delle loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta motivata della Giunta a seguito di impulso del Tavolo permanente di coordinamento.

Data la sua natura il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

Anche per il Patto di solidarietà vale la salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la città di Bojano (CB) e la singola realtà territoriale tramite il Gemellaggio onorario.

ART.7
PATTO DI AMICIZIA
(FRIENDSHIP AGREEMENT)

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città e si prefigura in: una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e propri gemellaggio.

Nel Patto di amicizia il Comune di Bojano (CB), a condizione di reciprocità, si impegna a:

- a) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
- b) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
- c) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Municipale con deliberazione motivata approva il Patto di amicizia. Il Patto viene confermato ogni cinque anni con delibera di Giunta che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

ART.8

ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato con delibera di Giunta su proposta del Tavolo permanente di coordinamento.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in relazione più duratura

ART.9

REPORT SULLO STATO DELLE RELAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Bojano (CB) e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco, o l'Assessore delegato, deve riferire al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

ART.10

PROCEDURA DI CONFERMA E REVOCA

Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato) non confermati entro 8 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Bojano (CB).

I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li istituisce, il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità delle città con cui il comune ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

ART.11
STIPULA

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di solidarietà, dei Patti di amicizia e degli accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città interessate.

Il Sindaco del comune di Bojano (CB) può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono istituiti e trascorsi i termini di cui all'art.4.

ART.12
**ISTITUZIONE/FUNZIONI DEL TAVOLO PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO
DELLE AZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI DEL TERRITORIO DI BOJANO(CB)**

Per favorire una attività di pianificazione e programmazione dei rapporti tra città che tenga conto delle priorità geografiche e di programmazione delle iniziative di carattere internazionale e che tenga altresì conto delle attività condotte da enti diversi a livello locale, nonché delle proposte avanzate da cittadini singoli o associati, viene costituito un Tavolo permanente di coordinamento che si propone di rappresentare un luogo interistituzionale di raccordo, consultazione, approfondimento e pianificazione a tutto campo per un'azione condivisa e coordinata di promozione del territorio di Bojano (CB) a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di presentare proposte alla Giunta Municipale e dove è previsto al Consiglio Comunale, per l'avvio delle attività necessarie alla formalizzazione delle relazioni sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato).

Del tavolo permanente per il coordinamento delle azioni Nazionali/Internazionali del territorio di Bojano ne fanno parte il Sindaco o un suo delegato, i componenti della I Commissione Consiliare del Comune di Bojano.

Il tavolo permanente per il coordinamento delle azioni Nazionali/Internazionali del territorio di Bojano si occuperà di proporre e valutare le proposte relative ai: Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia e Accordi di partenariato.

Nello svolgimento dei propri lavori, il Tavolo Permanente può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, e a carattere temporaneo, dell'apporto di esperti, associazioni di categoria, associazioni locali, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e rappresentanti del mondo imprenditoriale, che, per competenza, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare supporto alla decisione amministrativa.

ART.13
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.